

Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 34 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 34

(Disciplina delle vendite di fine stagione)

1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le seguenti date:

a) vendite di fine stagione invernali: dal 2 gennaio al 31 marzo;

b) vendite di fine stagione estive: dal 15 giugno al 30 settembre.

3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.

4. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.>>.